

Legge regionale 11 marzo 1993 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

Art. 14

Spese ammissibili a contributo

1. In via di interpretazione autentica, sono ammissibili ai contributi previsti dalla legislazione regionale di sostegno agli investimenti nel settore industriale le spese per servizi resi da professionisti o da società specializzate, relative a studi di fattibilità e progettazione nonché quelle derivanti da prestazioni e consulenze tecniche finalizzate alla realizzazione degli investimenti stessi e all' avvio degli impianti e macchinari oggetto dell' iniziativa.